

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

### 11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1980

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PINTO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana » (738), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . .	Pag. 105, 106, 107 e <i>passim</i>
ARGIROFFI (PCI) . . . . .	112
BELLINZONA (DC) . . . . .	111
CARLASSARA (PCI) . . . . .	107, 112
D'AGOSTINI (DC), relatore alla Commissione . . . . .	105 107, 111 e <i>passim</i>
DEL NERO (DC) . . . . .	111, 112
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . .	110, 111, 112
ROSSANDA Marina (PCI) . . . . .	112
SPINELLI (PSI) . . . . .	107, 111, 112

*I lavori hanno inizio alle ore 10,50.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana » (738), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore D'Agostini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D'AGOSTINI, relatore alla Commissione. Il provvedimento recepisce so-

12<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

stanzialmente il testo della direttiva comunitaria in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 classificano i vari tipi di zucchero che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. L'articolo 5 delimita e definisce i casi di colorazione. L'articolo 6 fissa le pezzature obbligatorie, mentre l'articolo 7 stabilisce le norme relative all'etichettaggio. L'articolo 8 prevede quali sono i prodotti esclusi dalla normativa. Gli articoli 9 e 10 riguardano le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, previste per le infrazioni nell'ultimo comma degli articoli 1, 3, 5, 6 e 7, per le quali si è fatto rinvio alle norme della legge 24 dicembre 1975, n. 706. L'articolo 11 prevede l'impiego, nella fabbricazione di prodotti dolciari e zuccherini, dei vari tipi di zuccheri, consentiti dalla legge. L'articolo 12 abroga le disposizioni precedenti che stabiliscono divieti all'impiego dei vari tipi di zucchero disciplinati dalla legge. L'articolo 13 fa rinvio alla normativa generale nel settore dell'alimentazione per quanto non stabilito dalla presente legge. L'articolo 14 fissa la data dell'entrata in vigore della legge. Infine, l'allegato precisa i metodi analitici per la determinazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche stabilite per ciascun tipo di zucchero.

Desidero, ora, soffermarmi sulle modifiche di carattere prevalentemente formale che sono state introdotte dalla Camera dei deputati al testo originario presentato dal Governo.

Al secondo comma dell'articolo 6, su proposta del relatore, onorevole Armella, il termine massimo per la commercializzazione dei prodotti è stato portato da 90 a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

All'articolo 7, su proposta del Governo, alla lettera f), dopo le parole « la sede », sono state soppresse le parole « ed il nome »; su proposta degli onorevoli Palopoli e Trotta, alla fine della lettera g), è stato soppresso il seguente periodo: « posti in commercio senza alcuna trasformazione o riconfezionamento ».

Sempre su proposta del relatore l'articolo 12 è stato approvato in un nuovo testo e l'ul-

timo comma di quello che era l'articolo 12 proposto dal Governo è stato inserito nell'articolo 13.

Poichè il provvedimento, come ho già detto, in sostanza recepisce una direttiva comunitaria, tenuto conto della sua urgenza e della larga convergenza che su di esso si è registrata delle varie forze politiche nell'altro ramo del Parlamento, ne raccomando la sollecita approvazione da parte della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Al fine di consentire ai membri della Commissione di prendere parte alla seduta dell'Assemblea destinata alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, ritengo opportuno sospendere la seduta per un'ora e mezza.

Poichè non si fanno osservazioni, i lavori sono sospesi.

*I lavori vengono sospesi all'ore 11 e sono ripresi alle ore 12,40.*

**P R E S I D E N T E .** Riprendiamo i lavori dianzi sospesi per consentire ai membri della Commissione di prendere parte alla seduta dell'Assemblea.

Comunico che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole. Il parere della 9<sup>a</sup> Commissione non è ancora pervenuto, ma sono state date assicurazioni che sarà trasmesso al più presto. La 2<sup>a</sup> Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni, di cui do lettura:

« La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole condizionato alla eliminazione delle competenze della regione in materia di accertamento delle violazioni della disciplina contenuta nel provvedimento, in quanto non sono chiarite interamente le attribuzioni — specie in materia di accessi e di ispezioni — che in tal modo vengono implicitamente conferite alle regioni.

Va poi ricordato che la legge n. 706 del 1975 esclude espressamente dalla depenalizzazione le infrazioni in materia di fabbricazione e commercializzazione di sostanze alimentari, ragion per cui il richiamo contenuto nell'articolo 10 del disegno di legge non sembra trovare giustificazioni ».

12<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

Si evince dal testo che la predetta Commissione subordina il proprio assenso all'introduzione di taluni emendamenti agli articoli 9 e 10 del disegno di legge.

**D'AGOSTINI**, *relatore alla Commissione*. Non mi sembra che il parere della 2<sup>a</sup> Commissione possa considerarsi vincolante. Nel corso della discussione alla Camera non sono emerse osservazioni del genere, pertanto ritengo che anche noi possiamo procedere all'approvazione del provvedimento prescindendo dalle anzidette osservazioni.

**SPINELLI**. A me pare che anche se la competenza non è regionale, l'autorità centrale può delegare la regione a compiere determinati atti. Quindi, rilevato il carattere non vincolante del parere, ritengo che esso non sia neppure condivisibile nel merito.

**CARLASSARA**. Condividiamo questa impostazione.

**PRESIDENTE**. Mi sembra che sia emerso un intendimento unanime.

La Commissione non ritiene vincolante il parere della 2<sup>a</sup> Commissione e delibera, pertanto, di proseguire nella discussione del disegno di legge prescindendo dalle osservazioni contenute nel suddetto parere.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**CARLASSARA**. Desidero svolgere alcune considerazioni, sia pure brevemente, sulla questione delle sanzioni amministrative, le quali sono state suddivise in vari tipi. È previsto un tipo di sanzione amministrativa, piuttosto elevata, a garanzia della qualità del prodotto che tende a riferirsi alla produzione; vi è, poi, un altro tipo di sanzione che si riferisce all'utilizzo corretto dei termini; un'altra sanzione è quella che viene applicata per gli errori di peso, per l'etichettatura scorretta. Le sanzioni amministrative previste sono così differenziate tra loro, secondo una diversa importanza, perchè, ad esempio, se il prodotto risultasse corretto l'etichettatura scorretta sarebbe meno importante.

Noi comunque chiederemo di inserire la misura di cui all'articolo 4 tra il penultimo

e l'ultimo comma dell'articolo 3, affinché anche il contenuto espresso nell'articolo 4 sia tutelato dall'irrogazione di una sanzione amministrativa. È un inserimento logico perchè riguarda la denominazione di bianco liquido che si estende al bianco solido.

**D'AGOSTINO**, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento.

**SPINELLI**. Mi pare che la sanzione sia prevista nell'articolo 1 e che quindi, qualora le caratteristiche non siano quelle richieste, si applichi la sanzione di cui all'articolo 1. Probabilmente, se avessimo più tempo, sarebbe preferibile la proposta del collega. Ma di fronte ad una esigenza di tempo, anche in considerazione della imminente crisi di Governo, dobbiamo soprassedere.

**CARLASSARA**. Ritiro l'emendamento per queste motivazioni.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai sensi della presente legge si intende per:

1) zucchero di fabbrica, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

- a) polarizzazione almeno 99,5°;
- b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,10 per cento in peso;
- c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;
- d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/Kg;

2) zucchero o zucchero bianco, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

- a) polarizzazione almeno 99,7°;
- b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,040 per cento in peso;

12<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/Kg;

e) tipo di colore al massimo 12 punti determinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato, lettera a);

3) zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2), lettere da a) a d) e il cui numero di punti determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale, nè:

4 per il tipo di colore;

6 per il contenuto di ceneri;

3 per la colorazione della soluzione;

4) zucchero liquido, la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio:  $1,0 \pm 0,2$ ) al massimo 3 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,1 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

d) colorazione della soluzione al massimo 45 unità ICUMSA determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera c);

e) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/Kg sulla sostanza secca;

5) zucchero liquido invertito, la soluzione acquosa di saccarosio, parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio:  $1,0 \pm 0,1$ ) più del 3 per cento ed al massimo 50 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/Kg sulla sostanza secca;

6) sciroppo di zucchero invertito, la soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio:  $1,0 \pm 0,1$ ) superiore al 50 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/Kg sulla sostanza secca;

7) sciroppo di glucosio, la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido e/o da fecola, rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 70 per cento in peso;

b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 20 mg/Kg;

8) sciroppo di glucosio disidratato, lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato e rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 93 per cento in peso;

b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

12<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

d) anidride solforosa totale al massimo 20 mg/Kg;

9) destrosio monoidrato, il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

b) sostanza secca almeno 90,0 per cento in peso;

c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/Kg;

10) destrosio anidro, il D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

b) sostanza secca almeno 98,0 per cento in peso;

c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/Kg.

Chiunque produce o pone in commercio i prodotti indicati dal presente articolo con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.

**È approvato.**

Art. 2.

I prodotti indicati nel precedente articolo possono essere commercializzati solo se conformi alle norme previste dalla presente legge.

**È approvato.**

Art. 3.

Le denominazioni di cui all'articolo 1 sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per

designarli, eccezione fatta per la denominazione di cui al punto 2 che può essere utilizzata per designare anche il prodotto definito al punto 3.

Tuttavia, per quanto riguarda l'uso del termine « zucchero » senza altra qualifica, il disposto del comma precedente si applica esclusivamente al commercio diretto degli zuccheri alimentari in quanto tali, e non ai prodotti composti nei quali essi entrino come ingredienti.

Alle denominazioni di cui all'articolo 1, punti 2 e 3, è consentita l'aggiunta del termine « semolato ».

Chiunque viola il disposto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1 milione.

**È approvato.**

Art. 4.

La qualifica « bianco » è altresì consentita:

a) per lo zucchero liquido la cui soluzione presenti una colorazione che non superi 25 unità ICUMSA, determinate secondo il metodo previsto nell'allegato, lettera c);

b) per lo zucchero liquido invertito e per lo sciroppo di zucchero invertito, il cui contenuto di ceneri non sia superiore allo 0,1 per cento e la cui soluzione presenti una colorazione che non superi 25 unità ICUMSA, determinate secondo il metodo previsto nel predetto allegato, lettera c).

**È approvato.**

Art. 5.

Gli zuccheri indicati nell'articolo 1 non possono essere sottoposti alla tecnica di azzurraggio.

Tali zuccheri possono essere colorati solo se destinati ad essere utilizzati in altri prodotti alimentari, per i quali la relativa normativa consenta la colorazione.

Chiunque viola il disposto del presente articolo e dell'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1.

**È approvato.**

## Art. 6.

I prodotti di cui all'articolo 1, punti 1, 2 e 3, presentati in singole confezioni, di peso netto superiore a grammi 100 e non superiore a chilogrammi 5, devono essere commercializzati solo nei seguenti pesi netti unitari: grammi 125, grammi 250, grammi 500, grammi 750, chilogrammi 1, chilogrammi 1,5, chilogrammi 2, chilogrammi 2,5, chilogrammi 3, chilogrammi 4, chilogrammi 5.

È consentita, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commercializzazione dei prodotti di cui al comma precedente, con pesi lordi o netti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Chiunque viola il disposto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.

**È approvato.**

## Art. 7.

I prodotti di cui alla presente legge, se confezionati, debbono riportare sugli imballaggi, sulle confezioni, sui recipienti o su etichette appostevi, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione loro riservata;
- b) il peso netto;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabiliti all'interno della Comunità economica europea;
- d) l'indicazione dei contenuti effettivi di sostanza secca e di zucchero invertito, per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;
- e) la qualifica « cristallizzato » per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;
- f) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati per la vendita in Italia;
- g) il paese d'origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunità economica europea.

Nel commercio al dettaglio per indicare i prodotti definiti all'articolo 1, punti 9 e 10, possono essere usate facoltativamente le dizioni « monoidrato » ed « anidro ».

Nei prodotti di cui al secondo comma dell'articolo 5 alla denominazione deve essere aggiunta la dizione « colorato con... »; la dizione « bianco » in tal caso è vietata.

L'indicazione del peso netto non è necessaria se i prodotti sono di peso inferiore a 50 grammi.

Tale eccezione non si applica ai prodotti di peso inferiore a grammi 50, per unità, presentati in imballaggio globale il cui peso netto totale è pari o superiore a grammi 50; in tal caso il peso netto totale dei prodotti contenuti nell'imballaggio globale deve essere indicato sull'imballaggio stesso; per i prodotti di cui all'articolo 1, punti 1, 2, 3, 9 e 10, l'indicazione del peso netto può essere sostituita da quella del peso netto minimo se sono presentati in zollette o bustine.

Quando i prodotti di cui alla presente legge sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10, e non sono commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere b), d), e), f), e g) del presente articolo possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento.

Le indicazioni di cui alle lettere a), d) ed e) del presente articolo, devono figurare in lingua italiana su una delle superfici principali dell'imballaggio, o, nel caso di cui al comma precedente, sui documenti di accompagnamento.

La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo non pregiudica l'eventuale diritto del fabbricante di esigere la menzione del proprio nome o della propria ragione sociale.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 500 mila.

O R S I N I, sottosegretario di Stato per la sanità. Al punto f) dell'articolo 7 la versione originaria era: « la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti ». È venuta fuori una « e ».

12ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

Gli uffici mi fanno presente che, essendo un errore materiale, non ci dovrebbe essere alcun problema a sostituire la « e » con « o »; potrebbero sorgere invece taluni dubbi interpretativi se dovesse rimanere la « e ».

**PRESIDENTE.** A me non risulta invece confermata l'ipotesi di un errore materiale; o meglio, se di errore materiale si tratta, tale errore è intervenuto prima della trasmissione del disegno di legge a questo ramo del Parlamento e di esso non vi è traccia nel messaggio. Non si può, pertanto, procedere ad una correzione ma, se mai, ad una modificazione del testo, che naturalmente richiede una deliberazione della Commissione.

**SPINELLI.** Va bene anche così, perchè possono essere due sedi diverse: una per confezionare e l'altra per fabbricare.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 7, nel testo di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti definiti all'articolo 1, se si tratta di zuccheri impalpabili, zuccheri canditi, zuccheri in pani, ed ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea.

**È approvato.**

Art. 9.

Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante. A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità.** Si riterrebbe opportuno eliminare l'articolo 9 in quanto trattasi di una disposizione che non appare più attuale. Abbiamo elaborato un regolamento della legge n. 283 del 1962 — regolamento che avrebbe dovuto

essere emanato da diciotto anni — che adesso è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Gli uffici consigliano appunto di non approvare l'articolo 9 rinviando a questo regolamento.

**DEL NERO.** Di chi è la competenza?

**ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità.** Del prefetto, del comune, del medico provinciale.

**DEL NERO.** Non voglio sollevare problemi che non facciano approvare il provvedimento. Ci siamo preoccupati nel campo dei cosmetici della possibilità di appello contro le analisi fatte in sede locale e quindi abbiamo previsto un ricorso all'Istituto superiore di sanità. Ritengo che una tale esigenza, se l'abbiamo riconosciuta valida per i cosmetici, a maggior ragione vada prevista per i generi alimentari, che sono prodotti decisamente più pericolosi dei cosmetici.

**PRESIDENTE.** La Commissione prende atto della raccomandazione del senatore Del Nero.

**BELLINZONA.** Non ho intenzione di proporre modifiche a questo provvedimento, ma sento la necessità di approfondire meglio la sua reale importanza. Secondo una mia personalissima convinzione la competenza è delle unità sanitarie locali. Quindi l'attuale disputa, se la competenza sia dello Stato o delle Regioni, va risolta a favore del terzo contendente.

**PRESIDENTE.** Il testo dice che l'autorità regionale può disporre; quindi può disporre anche attraverso le unità sanitarie locali.

**BELLINZONA.** È ridicolo che un ente che non ha titolarità debba garantire un altro ente che ha titolarità.

**D'AGOSTINI, relatore alla Commissione.** Credo che il problema si ponga in altra sede, nella definizione cioè dei rapporti tra potere centrale e Regioni, unità sanitarie locali e altri enti gestiti dalla Regione.

12<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

**PRESIDENTE.** Poichè il senatore Bellinzona non ha presentato proposte di emendamento all'articolo 9, e nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 9 nel testo di cui ha dato lettura.

**È approvato.**

Art. 10.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

**È approvato.**

Art. 11.

Nella fabbricazione dei prodotti dolciari e preparati zuccherini è consentito l'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge.

**È approvato.**

Art. 12.

Sono abrogate le norme che dispongono divieti o limitazioni nell'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge in sostituzione totale o parziale del saccarosio.

Restano in vigore le norme intese a garantire la genuinità dei vini, mosti e aceti.

**ORSINI**, sottosegretario di Stato per la sanità. Ho il dovere di rendere noto alla Commissione che gli uffici competenti muovono rilievi all'articolo 12, poichè non è previsto per la produzione di determinati vini e per la edulcorazione delle acqueviti l'impiego del solo saccarosio, ma anche di altri tipi di zuccheri.

**DEL NERO.** Possiamo accettare che il Governo muova rilievi alla formulazione del provvedimento, ma se intende proporre emendamenti ci riserviamo di proporre a nostra volta.

**D'AGOSTINI**, relatore alla Commissione. Sono favorevole al mantenimento del testo nella formulazione attuale.

**CARLASSARA.** Concordo con il relatore.

**SPINELLI.** Sono anch'io di questo parere.

**ARGIROFFI.** Condivido le considerazioni del senatore Del Nero.

**MARINA ROSSANDA.** Propongo la conservazione del testo in discussione.

**PRESIDENTE.** Ricordo che la sottocommissione per gli affari della CEE ha espresso parere favorevole al provvedimento nel suo testo attuale. Dobbiamo pertanto ritenere che le disposizioni dell'articolo 12, come quelle degli altri articoli, siano conformi alle disposizioni della CEE. Poichè, comunque, è opportuno che la Commissione approfondisca ulteriormente la questione, propongo che l'articolo 12 sia per il momento accantonato.

Passiamo quindi agli articoli successivi.

Art. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

**È approvato.**

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Cazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

In considerazione del fatto che non è ancora pervenuto il parere della Commissione agricoltura e che si è stabilito di approfondire ulteriormente la questione relativa all'articolo 12, propongo che il seguito della discussione sia rinviato alla seduta pomeridiana.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,25.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI